

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda, Massimo Fiorio

«Norme per la limitazione degli sprechi, uso consapevole delle risorse e per la sostenibilità ambientale»

ONOREVOLI COLLEGGHI! - La sostenibilità, l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco, rappresentano sempre di più una necessità e prima di tutto una sfida ed impegno significativo per un paese moderno, attento al bene comune e al proprio futuro.

Il termine "sostenibilità" può essere declinato in tanti modi, con elementi che trovano ogni giorno concretezza nella vita dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e delle imprese.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire, incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo vengono attuate sul territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione nei confronti della riduzione dello spreco alimentare e del recupero e riuso delle eccedenze.

Lo sperpero, che diventa rifiuto e che ha un costo per l'intera collettività, comporta a sua volta un dispendio di risorse naturali e idriche utilizzate per produrre gli alimenti, consumo di concimi e fertilizzanti, e soprattutto emissioni di anidride carbonica ad ogni livello della filiera, dalla produzione, fino alla distribuzione e al consumo.

I dati preoccupanti che riguardano l'aumento della povertà e la cattiva alimentazione, invitano a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso una "economia circolare": un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema.

Il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure previste anche nel Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti.

E' utile ripercorrere sinteticamente alcune cifre.

A livello mondiale, la FAO ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate - pari ad un terzo della produzione - lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone. E' importante sottolineare che entro il 2050, le previsioni indicano che la popolazione mondiale raggiungerà la cifra di 9 miliardi e la produzione di alimenti dovrà pertanto aumentare per garantire a tutti l'alimentazione.

L'osservatorio *Waste Watcher*, quantifica in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso anno, in Europa, secondo la Commissione europea salute e consumi, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno, escluse le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.

Allo stesso tempo, la crisi economica ha incrementato le difficoltà di molte famiglie italiane a mantenere una corretta e sana alimentazione, nonostante la sicurezza alimentare rappresenti a tutti gli effetti un diritto fondamentale dell'umanità.

Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale «Anno europeo della lotta allo spreco alimentare» e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo. La risoluzione invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di Pil entro il 2020.

In questo contesto, EXPO 2015 e il protocollo denominato "Carta di Milano" rappresentano una occasione

irripetibile per sensibilizzare l'opinione pubblica ed assumere degli impegni concreti anche a livello legislativo.

Il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha recepito le sollecitazioni indicate dall'Unione Europea in materia di riduzione degli sprechi e avviato un percorso di consultazione di tutti gli *stakeholders* e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le associazioni di volontariato, le aziende, le associazioni di consumatori, produttori, e grade distribuzione organizzata.

Da più fronti è emersa l'esigenza di definire strumenti e soluzioni efficaci per favorire, facilitare ed incentivare la donazione delle eccedenze e dei prodotti invenduti lungo la filiera attraverso la semplificazione, razionalizzazione e l'armonizzazione del quadro di riferimento normativo (procedurale, fiscale e igienico-sanitario). La normativa vigente risulta calibrata maggiormente su donazioni "una tantum", di quantità ingenti e con uno o pochi soggetti destinatari, più che su una gestione capillare. Si rende pertanto necessario un aggiornamento ed un ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere alle misure previste.

La presente legge mira ad incentivare le buone pratiche, il circuito del riuso e della cessione gratuita, e un modello di consumo e di produzione sostenibili. Il testo interviene sul quadro di riferimento normativo che regola le donazioni degli alimenti invenduti e di altre tipologie di prodotti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione. La proposta di legge intende colmare alcune lacune e inadeguatezze del nostro ordinamento come ad esempio la mancanza di un quadro regolamentare chiaro ed omogeneo sul territorio nazionale in materia igienico-sanitaria, piuttosto che l'assenza di procedure standardizzate; si pone inoltre l'obiettivo di semplificare gli adempimenti burocratici e prevedere un sistema incentivante per i soggetti donatori e gli enti locali promotori.

## Capo I

Il Capo I prevede alcune norme di semplificazione della cessione di prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti e che, se riutilizzati o trasformati, possono facilitare il contenimento dell'uso delle risorse naturali e combattere lo spreco da un lato, e dall'altro aiutare i soggetti in difficoltà.

L'articolo 1 interviene sulla legge cosiddetta del "buon samaritano". La lettera a) riscrive il comma 1 dell'articolo 1 della legge allargandola platea di soggetti che possono beneficiare della norma e ampliando i beni per i quali tale norma si applica. Vengono introdotti anche la grande distribuzione organizzata, i negozi di vendita al dettaglio (compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), le farmacie e le parafarmacie, i comitati, in modo da consentire anche ai comitati di cittadini di potersi organizzare per la distribuzione di beni, senza fini di lucro e a titolo gratuito, nonché direttamente le amministrazioni comunali. I beni ai quali si estende la norma sono i prodotti per la pulizia o l'igiene della persona e della casa, l'abbigliamento, i giocattoli e i farmaci. La lettera b) inserisce un comma 1 bis alla legge del "buon samaritano", facendo valere le norme della legge, così come modificata, ai prodotti destinati all'alimentazione o all'igiene animale.

L'articolo 2 è teso a consentire la cessione di prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di scadenza sia stato superato da non più di trenta giorni al solo scopo benefico o per il sostegno vitale di animali. La cessione è possibile per i prodotti sui quali è indicato il termine utile di consumo.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, che le eccedenze alimentari non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonee all'alimentazione umana o animale dal punto di vista igienico-sanitario, possano essere

cedute ad associazioni no profit o a comitati che operano, a fini di beneficenza, la raccolta di alimenti oppure per il sostegno vitali di animali a titolo gratuito. Il comma 2 definisce i prodotti sui quali si applica la norma: rimanenze di attività promozionali, di prodotti stagionali, di prodotti con data di scadenza ravvicinata, i prodotti di cui al precedente articolo 2, di test o lanci, di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati, di danneggiamento della confezione esterna che non compromette i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza del prodotto. In particolare, la norma richiama i prodotti ortofrutticoli, la frutta secca e i funghi secchi, la carne o i suoi derivati, i salumi, latticini o altri prodotti gastronomici, ad eccezione della pasticceria fresca contenente panna o creme. Al comma 3 sono esclusi i prodotti superalcolici o di pescheria freschi.

L'articolo 4 descrive la procedura da seguire per la conservazione dei prodotti da cedere a titolo gratuito. Il comma 1 prevede che ogni negozio o ogni reparto della grande distribuzione effettua una selezione dei prodotti appena dopo il loro ritiro. Quindi il comma 2 dispone che ogni qualvolta si riscontra l'eventuale presenza di merce considerata non più idonea alla vendita ma ancora idonea al consumo, questi prodotti vengono accantonati in una apposita area identificati con il cartello "merce destinata al progetto alimentari invenduti". Se deperibili i prodotti vengono accantonati in un'apposita area della cella frigorifera. Il comma 3 specifica che detta selezione dei prodotti debba essere svolta da personale formato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5. Il comma 4 prevede che il processo di ritiro e selezione delle merci avvenga entro massimo 45 minuti così da ridurre al minimo i tempi di sosta al di fuori delle celle per i prodotti freschi o il rischio di contaminazione dei prodotti. Il comma 5 specifica che la merce non più idonea al consumo umano viene stoccata in una ulteriore area contrassegnata dal cartello "merce non in vendita" e può avere tre destinazioni finali. La prima (lettera a)) è la cessione dei prodotti alimentari, che rispettano le caratteristiche igienico-sanitarie e legali, ad associazioni riconosciute a livello regionale o strutture di accoglimento animali per essere destinate all'alimentazione degli stessi. La selezione avviene per opera del personale formato, ai sensi del successivo articolo 5. La seconda (lettera b)) è la restituzione al fornitore. La terza (lettera c)) è lo smaltimento di tale merce. Il comma 6 precisa che non vi deve essere alcuna commistione o confusione tra le quattro destinazioni dei prodotti: "progetto alimentari invenduti", consumo animale, reso al fornitore o smaltimento.

L'articolo 5 prevede che ciascun punto vendita che intende aderire al progetto presenti al Comune un piano di autocontrollo secondo i requisiti stabiliti per i prodotti dalla Tabella A allegata alla presente legge. La Tabella A stabilisce i requisiti di qualità e di etichettatura che devono avere i prodotti ceduti secondo il progetto alimentari invenduti, in base alla tipologia di merce: reparto ortofrutta, reparto generi vari, reparto pane a pasticceria, reparto macelleria, reparto FLS. Al comma 2 si prevede che il piano sia comprensivo delle procedure di stoccaggio, conservazione delle merci e dell'indicazione del personale addetto, formato appositamente attraverso corsi regionali tenuti dalle Camere di Commercio o dalle associazioni più rappresentative degli operatori commerciali al minuto o dei grossisti. Il comma 3 prevede che siano le Regioni ad individuare le materie di studio e le procedure di verifica dell'acquisizione delle conoscenze.

L'articolo 6 dispone che il Governo con proprio regolamento definisca univocamente le condizioni alle quali i prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili possono essere trasformati ulteriormente in prodotti destinati all'alimentazione umana o animale. Tali standard qualitativi ed igienico-sanitari e le proprietà nutrizionali da garantire nella trasformazione, indicati nel regolamento, devono assicurare il minor spreco alimentare possibile in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

L'articolo 7 affida ad un decreto del Ministero della Salute, sentita la conferenza Stato-regioni, la stesura di

alcune linee guida nazionali contenenti i requisiti minimi igienico-sanitari necessari ad effettuare, ai fini di beneficenza, la cessione gratuita dei beni individuati nella legge cosiddetta del “buon Samaritano”, come modificata dalla presente legge.

All'articolo 8, al comma 1, viene istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per la ricerca scientifica nel campo delle perdite e degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro e per gli anni successivi determinata annualmente in sede di predisposizione della legge di stabilità. Al comma 2 si prevede che questo fondo sia destinato al finanziamento di due tipi di progetti. Alla lettera a) sono citati progetti territoriali degli enti locali di recupero e del riuso delle eccedenze e limitazione degli sprechi ivi compresi i costi di progettazione e implementazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi. Mentre alla lettera b) sono richiamate le campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e per la sostenibilità ambientale. Il comma 3 dispone che una quota non superiore al 10 per cento di questo fondo sia destinata all'ISTAT per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare, lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## Capo II

Il Capo II individua alcune misure di semplificazione in materia fiscale che si accompagnano a quelle adottate nel Capo precedente e contiene altresì alcune norme di coordinamento con le disposizioni di ampliamento della platea di soggetti beneficiari della legge del “buon Samaritano”.

L'articolo 9, al comma 1, interviene sul regolamento che disciplina le presunzioni fiscali in materia di cessione di beni prevedendo una procedura di contabilità che consenta la quantificazione delle cessioni: si prevede che il cedente comunichi agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, la data, l'ora e il luogo di inizio trasporto, la destinazione finale dei beni, nonché l'ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti. Detta comunicazione, scritta o inviata in forma telematica, deve avvenire almeno cinque giorni prima della consegna ma può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni non sia superiore a 15.000 euro. Al comma 2 si prevede che il direttore dell'Agenzia delle Entrate definisca con proprio regolamento, entro 60 giorni, le modalità telematiche di invio di dette comunicazioni. Il comma 3 interviene sulla disciplina tributaria con due modifiche. La prima (lettera a)) inserisce anche i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona ai beni che, se ceduti gratuitamente, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La lettera a) interviene anche per aggiungere gli enti pubblici, le associazioni riconosciute e le fondazioni, alle ONLUS, quali soggetti ai quali queste cessioni possono essere effettuate senza che siano considerate estranee all'esercizio di impresa. La lettera b) pone una condizione all'applicazione alla disciplina modificata dalla lettera a): per ogni singola cessione deve essere predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti. Il comma 4 prevede che i benefici fiscali previsti dalla disciplina tributaria del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, siano applicati a condizione che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione su ogni singola cessione, da conservarsi agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alla finalità istituzionale. Ulteriori condizioni potranno essere stabilite con regolamento dal Governo. Il comma 5 estende a tutti i prodotti richiamati nella legge cosiddetta del “buon Samaritano” la norma secondo la quale i beni ceduti gratuitamente a titolo di beneficenza vengono considerati distrutti agli effetti del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. La modifica interviene anche per estendere la norma alla nuova platea di

soggetti identificati nella legge cosiddetta del “buon Samaritano”.

### Capo III

Il Capo III prevede norme di incentivazione in materia fiscale a sostegno delle azioni promosse dalla presente legge. In particolare, l'articolo 10 interviene sulla leva fiscale in materia di tassazione sui rifiuti. Il comma 1 introduce un coefficiente di riduzione nella parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alla quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto secondo la legge cosiddetta del “buon Samaritano” come integrata dalla presente legge. Il comma 2 precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce con proprio decreto criteri omogenei minimi di agevolazione al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione.

L'articolo 11 reca incentivi fiscali per i processi innovativi delle imprese.

L'articolo 12 prevede incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 1 specifica che tale sgravio fiscale, della misura del 15 per cento, riservato ai soggetti citati nella legge cosiddetta del “buon Samaritano” così come modificata dalla presente legge è concesso nella misura massima di 3.500 euro. Il comma prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il comma 3 dispone che le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto. Il comma 4 prevede che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

L'articolo 13 dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12. Al comma 2 si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti.

### Capo IV

Il Capo IV contiene altre misure per la limitazione degli sprechi e il sostegno ad un uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. L'articolo 14 interviene in materia di appalti, introducendo, al comma 1, un ulteriore criterio e-bis) tra quelli che la stazione appaltante può considerare al fine di stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa lettera aggiuntiva prevede come criterio la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle rimanenze. Il comma 2 estende, limitatamente alle rimanenze, l'applicazione dei benefici offerti dalla legge cosiddetta del “buon Samaritano” alla società aggiudicatrice dell'appalto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Capo I*

*(Misure di semplificazione e di implementazione per la limitazione degli sprechi)*

#### *Articolo 1*

*( Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155 detta del buon Samaritano)*

1. Il comma 1, dell'articolo 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, è così modificato:

a) «1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di farmaci sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.».

b) Dopo il comma 1, dell'articolo 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, è inserito il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per i prodotti destinati all'alimentazione animale e all'igiene degli animali.».

#### *Articolo 2*

*(Termine Minimo di conservazione)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. E' consentito effettuare le cessioni di prodotti alimentari invenduti il cui “temine minimo di scadenza” (TMC) sia superato da un tempo non superiore ai trenta giorni, ai soggetti di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155 e successive modificazioni e ai soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali, previa indicazione del “Tempo utile di Consumo”.

#### *Art. 3*

*(Cessione dei prodotti alimentari invenduti)*

1 Le eccedenze alimentari di cui al comma 2 ritirate dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonei all'alimentazione umana ed animale dal punto di vista igienico-sanitario, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e nel rispetto delle procedure indicate dal comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere cedute ad associazioni no profit nonché ai comitati di cui all'articolo 39 del codice civile che operano la raccolta di alimenti per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.

2. Il presente articolo si applica a prodotti di rimanenza di attività promozionali, prodotti stagionali, prodotti con data di scadenza ravvicinata, prodotti di cui all'articolo 10, comma 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti, di eventi metereologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati, di danneggiamento della confezione esterna che non compromette requisiti igienici e di sicurezza del prodotto ed in particolare:

a) ortofrutta;

b) frutta secca e funghi secchi;

c) carni e derivati;

d) salumi latticini e prodotti di gastronomia, prodotti di gastronomia anche in atmosfera protetta (ATP), prodotti del reparto pane e pasticceria ad esclusione della pasticceria fresca contenente panna e creme.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti superalcolici e i prodotti di pescheria freschi.

#### Art. 4

##### *(Ritiro dalla vendita e conservazione dei prodotti)*

1. Ogni negozio o ogni reparto in caso di grande distribuzione, sottopone a selezione i prodotti di cui all'articolo 3, immediatamente dopo il ritiro.

2. Ogni qual volta nell'espletare l'operazione di cui al comma 1 sia riscontrata la presenza di merce considerata non più idonea alla vendita ma ancora idonea al consumo, questa è immediatamente accantonata in un'area apposita del magazzino, per i prodotti non deperibili, o delle celle frigorifere, per i prodotti deperibili, identificata con il cartello "merce destinata al progetto alimentari invenduti".

3. La selezione è effettuata da personale del negozio o del reparto, appositamente formato ai sensi dell'articolo 5, relativamente alle caratteristiche igieniche e legali dei prodotti.

4. Il processo di ritiro e selezione per ciascun prodotto deve essere concluso al massimo entro 45 minuti per i prodotti freschi, al fine di ridurre i tempi di sosta al di fuori delle celle per i prodotti freschi e le possibilità di contaminazione fra i prodotti.

5. La merce non più idonea al consumo umano è stoccata in un'area del negozio o cella/magazzino, contrassegnata con il cartello " merce non in vendita ". Tale merce è utilizzata nei seguenti modi:

a) selezione effettuata da personale del negozio o del reparto, appositamente formato ai sensi dell'articolo 5, relativamente alle caratteristiche igieniche e legali dei prodotti ai fini dell'utilizzo alimentare di animali, con particolare riguardo agli animali detenuti nei canili, gattili o presso associazioni di tutela riconosciute almeno a livello regionale;

b) reso al fornitore;

c) da destinare a smaltimento.

6. Non deve esistere alcun tipo di commistione e/o presupposto di confusione tra la merce destinata al "progetto alimentari invenduti" quella destinata al consumo degli animali, quella da rendere ai fornitori e quella da destinare a smaltimento.

#### Art. 5

##### *(Piano di autocontrollo e procedure per la formazione degli addetti)*

1. Ogni punto vendita che aderisce all'iniziativa di cui all'articolo 3 deve presentare al Comune un Piano di autocontrollo secondo i requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.



2. Il Piano di cui al comma 1 è comprensivo delle procedure di stoccaggio, conservazione delle merci e dell'indicazione del personale addetto che ha partecipato ad appositi corsi regionali tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle associazioni più rappresentative degli operatori commerciali al minuto e dei grossisti di prodotti alimentari.

3. Le regioni provvedono a individuare le materie di studio e le procedure degli esami finali previsti per i corsi di formazione professionale di cui al comma 1.

#### Articolo 6

##### *(Prodotti destinati ad ulteriore trasformazione)*

1. Allo scopo di definire univocamente le condizioni alle quali i prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili possono essere ulteriormente trasformati in prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, il Governo entro novanta giorni, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce gli standard qualitativi ed igienico-sanitari e le proprietà nutrizionali da garantire nella trasformazione, tali da assicurare il minor spreco alimentare possibile in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

#### Articolo 7

##### *(Armonizzazione delle misure igienico sanitarie per la donazione delle eccedenze)*

1. Il Ministro della Salute con proprio decreto, sentita la conferenza Stato – regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua delle Linee guida nazionali sui requisiti minimi igienico-sanitari necessari ad effettuare, a fini di beneficenza, la cessione gratuita dei beni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificata dalla presente legge.

#### Articolo 8

##### *(Fondo nazionale per la ricerca scientifica nel campo delle perdite e degli sprechi di risorse naturali)*

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un Fondo nazionale per la ricerca scientifica nel campo delle perdite e degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per il 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento:

- di progetti territoriali degli enti locali di recupero e del riuso delle eccedenze e limitazione degli sprechi ivi compresi i costi di progettazione e implementazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;
- di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e per la sostenibilità ambientale;
- di campagne informative proprie o promosse da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, tese ad educare la cittadinanza ad un uso corretto delle risorse ambientali, o attivi progetti informativi ed educativi negli istituti scolastici primari e secondari.

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad Istat per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare, lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II  
(Semplificazioni in materia fiscale)

Articolo 9

*(Disposizioni in materia di cessione di prodotti a fini benefici ed erogazioni liberali)*

1. Al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, all'art 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) comunicazione scritta o secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 15.000;"
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante provvedimento, definisce le modalità telematiche per l'invio della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, come modificato dal presente articolo.
3. Al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";
  - b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." sono aggiunte le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti."
4. Il comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione su ogni singola cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni."
5. Al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificata dalla presente legge"; inoltre, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché gli altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 2003, n. 155."

Capo III  
(Incentivi fiscali)

Art 10

*(Disposizioni in materia di tassazione sui rifiuti)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, all'articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto ai soggetti di cui al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n.

133, come modificata dalla presente legge, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.

2. Al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 7, comma 2-bis del DPR 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali.

#### Articolo 11

##### *(Incentivi fiscali per i processi innovativi delle imprese)*

1. Per le imprese di produzione nel settore alimentare, individuate con il codice C10 nella classificazione ATECO 2007, che si dotano di sistemi di produzione tecnologicamente più avanzati, di macchinari ad elevato contenuto innovativo e di tecnologie che garantiscono migliori prestazioni in termini di impatto ambientale, l'aliquota ordinaria Irap è ridotta di 1 punto percentuale, se tale minor impatto è verificato da organismi di certificazione e/o di ispezione accreditati a tale scopo ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008:
  - a) per lo schema EU Environmental Technology Verification;
  - b) per la certificazione di conformità alla norma UNI CEI ISO/TS 14067 "Carbon Footprint";
  - c) secondo l'inventario di emissioni di gas a effetto serra in conformità alla norma UNI EN ISO 14064 – 1.
2. La misura di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste all'articolo 10.

#### Articolo 12

##### *(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155 che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro.
2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

#### Articolo 13

##### *(Fondo per l'erogazione degli incentivi)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per

la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 1, a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

*Capo III  
Misure diverse*

Articolo 14  
*(Misure in materia di appalti)*

1. Al comma 1, dopo lettera e), dell'articolo 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserita la seguente: «e-bis) La cessione a titolo gratuito, ai fini dei beneficienza, delle rimanenze;».
2. Alla società aggiudicatrice dell'appalto ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dalla presente legge, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155, limitatamente all'attività di cessione gratuita, ai fini di beneficenza, delle rimanenze.

**Tabella A allegata all'articolo 5 comma 1 - Requisiti dei prodotti**

<b>Reparto</b>  <b>ortofrutta</b>	<p>Possono essere ceduti prodotti preconfezionati dal fornitore tal quale o sfusi.</p> <p>Caratteristiche dei prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La confezione non è più vendibile per la presenza all'interno di uno o più frutti ammaccati o</li><li>• con segni di alterazione superficiali diversi dai marciumi quali macchie scure.</li><li>• Verdure a foglia le cui foglie esterne sono appassite, rovinare</li><li>• Frutta con consistenza non ottimale</li><li>• Altre problematiche assimilabili</li></ul> <p>I prodotti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Privi di parassiti o tracce di essi</li><li>• Privi di muffe o tracce visibili di esse;</li><li>• Senza eccesso di liquidi "sierosi";</li><li>• Senza alcuna caratteristica qualitativa del prodotto che ne scongiurerebbe la vendita anche con sconto.</li></ul>
---	---

<b>Requisiti di etichettatura</b>	<p>Etichetta originale del fornitore chiaramente leggibile per prodotti preconfezionati.</p> <p>Quarta gamma: ritiro 1 giorno prima della scadenza. Il prodotto deve essere ceduto e consumato il giorno stesso.</p> <p>Frutta secca: ritiro 30 giorni prima della scadenza.</p> <p>Funghi secchi: ritiro 5 giorni prima della scadenza.</p>
-----------------------------------	--

<b>Reparto generi vari</b>	<p>Possono essere ceduti prodotti preconfezionati dal fornitore tal quale, considerati sfridi di lavorazione ( es confezioni multiple non vendibili in quanto si rompe l'imballo secondario, scatole rigide lattine ammaccate, prodotti con problemi assimilabili ).</p> <p>La confezione deve essere:</p> <p>Priva di parassiti o tracce di essi (es. bave sericee nella pasta);</p> <p>Priva presenza di muffe o tracce visibili di esse;</p> <p>Priva di rigonfiamenti;</p> <p>Integra senza alcuna rottura; possono essere ammesse rotture di confezione anche in caso di unità di vendita che contengono a sua volta confezioni integre (es. merendine in confezione multipla).</p> <p>Con una data di TMC o scadenza non superata.</p> <p>Con colorazione normale, senza particolari imbrunimenti o colorazioni tendenti al verde;</p> <p>Senza eccesso di liquidi "sierosi";</p> <p>Non deve avere perdita del sottovuoto;</p> <p>Senza alcuna caratteristica qualitativa del prodotto che ne sconsiglierebbe la vendita anche con sconto.</p>
<b>Requisiti di etichettatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etichetta originale del fornitore chiaramente leggibile.</li> <li>• Non deve essere superata la data di scadenza.</li> </ul> <p>In caso di unità di vendita contenenti più confezioni si ammettono solo singoli pezzi in confezione</p>

	primaria integra solo se sul singolo pezzo sono riportati le indicazioni sopra indicate.
--	--

<p><b>Pane e pasticceria</b></p>	<p>Possono essere ceduti solo prodotti confezionati dal fornitore tal quale o prodotti confezionati dal fornitore che possono essere conservati a temperatura ambiente, venduti sfusi o preincartati nel punto vendita.</p> <p>Non possono essere ceduti prodotti a base di creme e di panna.</p> <p>Il prodotto deve presentarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con colorazione normale, senza particolari imbrunimenti o colorazioni tendenti al verde;</li> <li>• Senza tracce di parassiti;</li> <li>• Senza tracce di muffe visibili;</li> <li>• Senza alcun cattivo odore;</li> <li>• Senza evidenti segni di disidratazione o irrancidimento delle parti grasse;</li> <li>• Senza alcuna caratteristica qualitativa del prodotto che ne scongiurerebbe la vendita anche con sconto.</li> <li>• Non deve avere avuto un'interruzione della catena del freddo che per tempo e temperatura ha superato i limiti di accettabilità stabiliti nel piano di autocontrollo.</li> </ul>
<p><b>Requisiti di etichettatura</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etichetta originale del fornitore chiaramente leggibile.</li> <li>• Data di scadenza non superata</li> <li>• I prodotti secchi sono ritirati 2 giorni prima della scadenza;</li> <li>• I prodotti confezionati dal fornitore che possono essere conservati a temperatura ambiente, venduti sfusi o preincartati nel punto vendita sono ritirati alla fine della giornata in cui sono stati messi in vendita.</li> </ul>

<p><b>Reparto macelleria</b></p>	<p>Possono essere ceduti prodotti confezionati dal fornitore tal quale.</p> <p>Il prodotto deve presentarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con colorazione normale, senza particolari imbrunimenti o colorazioni tendenti al verde;</li> <li>• Senza tracce di parassiti;</li> <li>• Senza alcun cattivo odore;</li> </ul>
----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza evidenti segni di disidratazione o irrancidimento delle parti grasse;</li> <li>• Senza alcuna caratteristica qualitativa del prodotto che ne scongiurerebbe la vendita anche con sconto.</li> <li>• Senza eccesso di liquidi “sierosi”;</li> <li>• Non deve avere avuto un’interruzione della catena del freddo che per tempo e temperatura ha superato i limiti di accettabilità stabiliti nel piano di autocontrollo.</li> </ul>
<b>Requisiti di etichettatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etichetta originale del fornitore chiaramente leggibile</li> <li>• Le carni preconfezionate sono ritirate 2 giorni prima della scadenza.</li> </ul>

<b>Reparto FLS</b>	<p>Possono essere ceduti prodotti preconfezionati dal fornitore anche in ATP e venduti tal quale.</p> <p>La confezione deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priva di parassiti o tracce di essi (es. bave sericee nella pasta);</li> <li>• Priva presenza di muffe o tracce visibili di esse;</li> <li>• Priva di rigonfiamenti;</li> <li>• Integra senza alcuna rottura (vedi termini generali); possono essere ammesse rotture di confezione anche in caso di unità di vendita che contengono a sua volta confezioni integre (es. merendine in confezione multipla)</li> <li>• Con colorazione normale, senza particolari imbrunimenti o colorazioni tendenti al verde;</li> <li>• Senza eccesso di liquidi “sierosi”;</li> <li>• Perdita del sottovuoto;</li> <li>• Senza alcuna caratteristica qualitativa del prodotto che ne scongiurerebbe la vendita anche con sconto.</li> <li>• Non deve avere avuto un’interruzione della catena del freddo che per tempo e temperatura ha superato i limiti di accettabilità stabiliti nel piano di autocontrollo.</li> </ul>
<b>Requisiti di etichettatura</b>	<p>Etichetta originale del fornitore chiaramente leggibile Con una data di TMC o scadenza non superata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti che hanno più di 120 giorni di vita sono ritirati 10 giorni prima della scadenza</li> <li>• Burro, margarina, sottilette, prosciutto cotto in tranci, salumi in busta, wurstel, succhi di frutta, salmone in busta, sono ritirati 5 giorni prima della scadenza;</li> <li>• Yogurt, formaggi freschi (mozzarelle ricotta mascarpone stracchini crescenze etc.) Pasta</li> </ul>

fresca, gastronomia confezionata, salumi e formaggi in ATP, minestre, tramezzini toast, pizze, focacce, piadine sono ritirati 3 giorni prima della scadenza.

- Latte fresco e panna fresca sono ritirati 1 giorno prima della scadenza. I prodotti devono essere ceduti e consumati il giorno stesso.